




m_dg.DAG.01/08/2017.0145260.U



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE



*Alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea
7-15, Rue du Marteau
1000 Bruxelles*



Tel.: +32 (0)2 22 00 411
Fax: +32 (0)2 22 00 426 - +32 (0)2 22 00 546
Email: rpue@rpue.esteri.it

*e p.c. al Capo di Gabinetto del Ministro
al Capo dell'Ufficio Legislativo*

OGGETTO: NOTIFICHE E DICHIARAZIONI PREVISTE DALLA DIRETTIVA 2014/41/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 3 APRILE 2014, RELATIVA ALL'ORDINE EUROPEO DI INDAGINE PENALE.

In relazione alla Direttiva indicata in oggetto si trasmettono, per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione Europea, i seguenti atti:

- 1) Testo del Decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108, “*Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2017, in vigore dal 28 luglio 2017.
- 2) Notifiche e dichiarazioni ai sensi degli articoli 33 e 34 della Direttiva;
- 3) Elenco delle Autorità competenti, con relativi indirizzi e recapiti telefonici e telematici.

Si prega di inoltrare quanto sopra con cortese sollecitudine, trattandosi di strumento entrato in vigore in data 28 luglio 2017.

Il Direttore Generale

Raffaele Piccirilli



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE

*Alla Commissione dell'Unione Europea
per il tramite della
Rappresentanza permanente della Repubblica Italiana
presso l'Unione Europea*

OGGETTO: NOTIFICHE E DICHIARAZIONI PREVISTE DALLA DIRETTIVA 2014/41/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 3 APRILE 2014, RELATIVA ALL'ORDINE EUROPEO DI INDAGINE PENALE.

La Repubblica Italiana ha l'onore di comunicare che è stata data piena attuazione alla Direttiva indicata in oggetto, con il Decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108, "Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2017, in vigore dal 28 luglio 2017.

Si allega il testo delle disposizioni normative del su menzionato Decreto legislativo.

NOTIFICHE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 33 e 34

1. Articolo 33 § 1 lett. a)

➤ AUTORITA' DI EMISSIONE

L'ordine europeo di indagine penale può essere emesso esclusivamente dalle Autorità giudiziarie italiane (Procuratore della Repubblica o Giudice procedente).

➤ AUTORITÀ DI ESECUZIONE:

Autorità di esecuzione dell'ordine europeo di indagine penale è il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti. Quando la richiesta di assistenza ha oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti, all'esecuzione provvede il Procuratore della Repubblica del distretto nel quale deve compiersi il

maggior numero di atti ovvero, se di eguale numero, quello nel cui distretto deve compiersi l'atto di maggior importanza investigativa.

Quando l'autorità di emissione chiede che l'atto sia compiuto dal giudice o quando l'atto richiesto deve essere compiuto, secondo la legge italiana, dal giudice, il Procuratore della Repubblica riconosce l'ordine di indagine e fa richiesta di esecuzione al Giudice per le indagini preliminari.

2. Articolo 33 § 1 lett. b)

La lingua accettata per un ordine di indagine europeo, ai sensi dell'articolo 5 § 2 della Direttiva, è l'italiano. La scelta corrisponde alla necessità di garantire il rispetto dei tempi di riconoscimento ed esecuzione stabiliti dalla Direttiva.

3. Articolo 33 § 1 lett. c) in relazione all'articolo 7 § 3

L'Autorità centrale ai sensi dell'articolo 7 § 3 è il Ministero della Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale, Ufficio II- Cooperazione internazionale.

L'intervento dell'Autorità centrale è limitato dalla norma interna di attuazione a funzioni di ausilio delle autorità giudiziarie italiane quali autorità di emissione, "ove ciò sia necessario".

4. Articolo 34 § 3 e 4.

L'Italia intende continuare ad applicare gli accordi conclusi con i seguenti Paesi dell'Unione Europea, limitatamente alle disposizioni che consentono di rafforzare gli obiettivi della Direttiva e contribuiscono all'ulteriore semplificazione o agevolazione delle procedure di acquisizione delle prove:

- **AUSTRIA:** Accordo aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20.04.1959 ed inteso a facilitarne l'applicazione (Vienna, 20 febbraio 1973);
- **GERMANIA:** Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 ed inteso a facilitarne l'applicazione (Roma, 24 ottobre 1979).

Il Direttore Generale
Raffaele Piccirillo





Ministero della Giustizia

DEPARTMENT OF JUSTICE AFFAIRS
DIRECORATE GENERAL FOR CRIMINAL JUSTICE

*To the Commission of the European Union
through the
Permanent Representation of the Italian Republic
to the European Union*

RE: NOTIFICATIONS AND DECLARATIONS SET FORTH IN DIRECTIVE 2014/41/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF 3 APRIL 2014, ON THE EUROPEAN INVESTIGATION ORDER.

The Italian Republic has the honour of informing you that the Directive specified above has been fully implemented by Legislative Decree of 21 June 2017, no. 108, laying down "Provisions implementing Directive 2014/41/EU of the European Parliament and the Council of 3 April 2014 on the European Investigation Order", as published in the Official Gazette no. 162 of 13 July 2017, that entered into force on 28 July 2017.

Enclosed please find the wording of the law provisions included in the aforementioned Legislative Decree.

NOTIFICATIONS UNDER ARTICLES 33 and 34

1. Article 33 § 1 letter a)

➤ ISSUING AUTHORITY

The European Investigation Order may exclusively be issued by Italian Judicial Authorities (a Prosecutor of the Republic or a Judge in charge of the proceedings).

➤ EXECUTING AUTHORITY:

The Authority executing a European Investigation Order shall be the Prosecutor of the Republic at the court of the main city of the district where the requested activity shall be carried out. When the aim of the request for legal assistance is to carry out activities that need to be executed in various districts, they shall be executed by the Prosecutor of the Republic of the

district where the higher number of activities shall be performed or, if their number is the same, the Prosecutor of the Republic of the district where the most significant investigative measure needs to be taken.

When the issuing authority asks for the activity to be carried out by a judge or when the requested activity shall be carried out by a judge pursuant to Italian law, a Prosecutor of the Republic shall recognise the investigation order and ask the Pre-trial Investigation Judge to execute it.

2. Article 33 § 1 letter b)

The language to be accepted for a European Investigation Order under Article 5 § 2 of the Directive shall be Italian. This choice satisfies the need to recognise and execute the Order within the time frame laid down in the Directive.

3. Article 33 § 1 letter c) in relation to Article 7 § 3

The central Authority under Article 7 § 3 shall be the Ministry of Justice, Directorate General for Criminal Justice, *Ufficio II* – International Cooperation.

In compliance with the domestic implementing rules the role of the central Authority shall be limited to a role of assistance to the Italian judicial authorities in their capacity as issuing authorities, “if necessary”.

4. Article 34 § 3 and 4.

It is Italy's intention to continue to apply the agreements signed with the following countries of the European Union, limited to the law provisions that make it possible to strengthen the objectives of the Directive and contribute to further simplifying or facilitating the procedures for the taking of evidence:

- **AUSTRIA:** Agreement to supplement the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters of 20.04.1959 and to facilitate its application (Vienna, 20 February 1973);
- **GERMANY:** Agreement between the Italian Republic and the Federal Republic of Germany to supplement the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters of 20 April 1959 and to facilitate its application (Rome, 24 October 1979).

Raffaele Piccirillo
Director General

DECRETO LEGISLATIVO 21 giugno 2017, n. 108

Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale. (17G00120)

(GU n.162 del 13-7-2017)

Vigente al: 28-7-2017

Titolo I

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO E DEFINIZIONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, l'allegato B);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

Vista la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Disposizioni di principio

1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, di seguito denominata direttiva, relativa all'ordine europeo di indagine penale, nel rispetto dei principi dell'ordinamento costituzionale e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e di giusto processo.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
- a) Ordine europeo di indagine penale, di seguito denominato ordine di indagine: il provvedimento emesso dalla autorità giudiziaria o dalla autorità amministrativa e convalidato dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea, per compiere atti di indagine o di assunzione probatoria che hanno ad oggetto persone o cose che si trovano nel territorio dello Stato o di un altro Stato membro dell'Unione ovvero per acquisire informazioni o prove che sono già disponibili;
 - b) autorità di emissione: l'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione, che emette l'ordine di indagine con il quale dispone l'acquisizione di elementi di prova in un procedimento penale, o convalida una richiesta di acquisizione probatoria proveniente da un'autorità amministrativa;
 - c) autorità di esecuzione: l'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione che riceve, riconosce e dà esecuzione a un ordine di indagine emesso dall'autorità giudiziaria italiana;
 - d) Stato di emissione: lo Stato di appartenenza dell'autorità di emissione;
 - e) Stato di esecuzione: lo Stato di appartenenza dell'autorità di esecuzione;
 - f) Autorità centrale: il Ministero della giustizia.

Art. 3

Protezione dei dati personali

1. Nel compimento delle attività relative all'emissione, alla trasmissione, al riconoscimento ed all'esecuzione dell'ordine di indagine, i dati personali sono trattati secondo le disposizioni legislative che regolano il trattamento dei dati giudiziari e in conformità agli atti normativi dell'Unione europea e alle Convenzioni del Consiglio d'Europa.

Titolo II

RICHIESTA DALL'ESTERO

Capo I

Procedimento

Art. 4

Attribuzioni del pubblico ministero

1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti provvede, con decreto motivato, al riconoscimento dell'ordine di indagine nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione o entro il diverso termine indicato dall'autorità di emissione, e comunque non oltre sessanta giorni. Della ricezione dell'ordine di indagine il procuratore della Repubblica informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. In ogni caso, copia dell'ordine di indagine ricevuto è trasmessa al Ministero della giustizia.

2. All'esecuzione si provvede entro i successivi novanta giorni, osservando le forme espressamente richieste dall'autorità di emissione che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. Il compimento degli atti di cui agli articoli

21 e 22 e' in ogni caso regolato dalla legge italiana.

3. Si provvede al riconoscimento e all'esecuzione nel piu' breve termine indicato dall'autorita' di emissione quando sussistono ragioni di urgenza o di necessita'.

4. Il decreto di riconoscimento e' comunicato a cura della segreteria del pubblico ministero al difensore della persona sottoposta alle indagini entro il termine stabilito ai fini dell'avviso di cui ha diritto secondo la legge italiana per il compimento dell'atto. Quando la legge italiana prevede soltanto il diritto del difensore di assistere al compimento dell'atto senza previo avviso, il decreto di riconoscimento e' comunicato al momento in cui l'atto e' compiuto o immediatamente dopo.

5. Quando la richiesta di assistenza ha ad oggetto atti che devono essere eseguiti in piu' distretti, all'esecuzione provvede il procuratore della Repubblica del distretto nel quale deve compiersi il maggior numero di atti, ovvero se di eguale numero, quello nel cui distretto deve compiersi l'atto di maggior importanza investigativa.

6. Se il procuratore della Repubblica che ha ricevuto l'ordine di indagine ritiene che deve provvedere al riconoscimento e alla esecuzione altro ufficio, trasmette allo stesso immediatamente gli atti, dando comunicazione all'autorita' di emissione; in caso di contrasto si applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di procedura penale.

7. Il riconoscimento e l'esecuzione di un ordine di indagine emesso, nello stesso o in altro procedimento, ad integrazione o completamento di uno precedente spettano al procuratore della Repubblica che ha provveduto per quest'ultimo.

8. I verbali degli atti compiuti, ai quali il difensore della persona sottoposta alle indagini ha diritto di assistere, sono depositati nella segreteria del pubblico ministero, secondo quanto previsto dall'articolo 366, comma 1, del codice di procedura penale.

Art. 5

Intervento e poteri di controllo del giudice

1. Quando l'autorita' di emissione chiede che l'atto sia compiuto dal giudice o quando l'atto richiesto deve essere compiuto, secondo la legge italiana, dal giudice, il procuratore della Repubblica riconosce l'ordine di indagine e fa richiesta di esecuzione al giudice per le indagini preliminari.

2. Il giudice, ricevuta la richiesta, autorizza l'esecuzione previo accertamento delle condizioni per il riconoscimento dell'ordine di indagine.

3. Se non diversamente disposto, il giudice provvede all'esecuzione in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dall'autorita' di emissione, sempre che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Art. 6

Comunicazioni all'autorita' di emissione

1. Della ricezione dell'ordine di indagine e' data comunicazione, entro sette giorni, all'autorita' di emissione, con la trasmissione del modello di cui all'allegato B del presente decreto. In tale modello sono indicate le modalita' di esecuzione quando da esse deriva l'impossibilita' di assicurare la riservatezza sui fatti e sul contenuto dell'ordine di indagine.

2. All'autorita' di emissione e' data tempestiva comunicazione, prima che sia assunta la decisione, che non sussistono le condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione dell'ordine di indagine, al fine di rimuovere, ove possibile, il motivo di rifiuto.

3. Parimenti, l'autorita' di emissione e' tempestivamente informata, al fine di valutare l'opportunita' di una nuova richiesta o di ritirare l'ordine di indagine, quando il contenuto dello stesso appare non proporzionato, secondo quanto previsto dall'articolo 7.

4. La decisione di rifiuto del riconoscimento o il ritardo dell'esecuzione e' immediatamente comunicata all'autorita' di emissione. Allo stesso modo e' data comunicazione dell'impugnazione e del provvedimento di annullamento del decreto di riconoscimento nei casi di cui all'articolo 13.

Art. 7

Principio di proporzione

1. L'ordine di indagine non e' proporzionato se dalla sua esecuzione puo' derivare un sacrificio ai diritti e alle liberta' dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini o di altre persone coinvolte dal compimento degli atti richiesti, non giustificato dalle esigenze investigative o probatorie del caso concreto, tenuto conto della gravita' dei reati per i quali si procede e della pena per essi prevista.

Art. 8

Partecipazione all'esecuzione dell'autorita' di emissione

1. L'autorita' di emissione puo' chiedere di partecipare direttamente all'esecuzione dell'ordine di indagine.

2. Il procuratore della Repubblica, ricevuta la richiesta di cui al comma 1, puo' promuovere la costituzione di una squadra investigativa comune. Si applicano, in tal caso, le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34.

3. Quando non si provvede mediante la costituzione di una squadra investigativa comune, la partecipazione dell'autorita' di emissione avviene con le modalita' previamente concordate con il procuratore della Repubblica, tenuto conto di quanto stabilito dal giudice per le indagini preliminari ove richiesto dell'esecuzione dell'ordine di indagine.

4. Il funzionario dell'autorita' di emissione che partecipa all'esecuzione dell'ordine di indagine nel territorio dello Stato assume, anche agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale.

5. Lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni causati a terzi dall'autorita' di emissione che partecipa all'esecuzione dell'ordine di indagine, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello Stato di emissione.

Art. 9

Modalita' particolari di esecuzione

1. Quando l'atto richiesto per l'esecuzione dell'ordine di indagine non e' previsto dalla legge italiana o non ricorrono i presupposti che la legge italiana impone per il suo compimento, il procuratore della Repubblica provvede, previa comunicazione all'autorita' di emissione, mediante il compimento di uno o piu' atti diversi e comunque idonei al raggiungimento del medesimo scopo.

2. Previo accordo con l'autorita' di emissione, si da' luogo all'esecuzione mediante il compimento di uno o piu' atti diversi e comunque idonei al raggiungimento del medesimo scopo anche quando l'ordine di indagine non appare proporzionato, secondo quanto previsto dall'articolo 7.

3. L'impossibilita' di eseguire l'ordine di indagine secondo quanto disposto dal comma 1 e' motivo di rifiuto del riconoscimento.

4. Se per il compimento dell'atto oggetto dell'ordine di indagine e' necessaria autorizzazione a procedere, il procuratore della Repubblica ne fa tempestiva richiesta.

5. Fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, si provvede in ogni caso all'esecuzione dell'ordine di indagine avente ad oggetto:

- a) acquisizione dei verbali di prove di altro procedimento;
- b) acquisizione di informazioni contenute in banche dati

- accessibili all'autorita' giudiziaria;
- c) audizione della persona informata dei fatti, del testimone, del consulente o del perito, della persona offesa, nonché della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato presenti nel territorio dello Stato;
- d) compimento di atti di indagine che non incidono sulla libertà personale e sul diritto all'inviolabilità del domicilio;
- e) identificazione di persone titolari di uno specifico numero telefonico o di un indirizzo di posta elettronica o di un indirizzo IP.

Art. 10

Motivi di rifiuto e di restituzione

1. Oltre che nel caso di cui all'articolo 9, comma 3, non si provvede al riconoscimento e all'esecuzione dell'ordine di indagine ove:
- a) l'ordine di indagine trasmesso risulta incompleto ovvero le informazioni in esso contenute sono manifestamente erranee o non corrispondenti al tipo di atto richiesto;
- b) la persona nei cui confronti si procede gode di immunità riconosciute dallo Stato italiano che limitano o impediscono l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;
- c) l'esecuzione dell'ordine di indagine potrebbe recare pregiudizio alla sicurezza nazionale;
- d) dalle informazioni trasmesse risulta la violazione del divieto di sottoporre una persona, già definitivamente giudicata, ad un nuovo processo per i medesimi fatti;
- e) sussistono fondati motivi per ritenere che l'esecuzione dell'atto richiesto nell'ordine di indagine non è compatibile con gli obblighi dello Stato sanciti dall'articolo 6 del Trattato dell'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- f) il fatto per il quale è stato emesso l'ordine di indagine non è punito dalla legge italiana come reato, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualificazione giuridica individuati dalla legge dello Stato di emissione, salvo quanto disposto dagli articoli 9, comma 5, e 11.
2. Se l'ordine di indagine è stato emesso in relazione a violazioni tributarie, doganali o valutarie, l'esecuzione non può essere rifiutata per il fatto che la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o per il fatto che la legislazione italiana in materia tributaria, valutaria o doganale è diversa da quella dello Stato di emissione.
3. È restituito all'autorità di emissione l'ordine di indagine emesso da un'autorità diversa dalla giudiziaria o da questa non convalidato.

Art. 11

Deroghe alla doppia incriminazione

1. Il motivo di rifiuto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera f), non rileva per le seguenti categorie di reati, come indicati dall'autorità di emissione nell'ordine di indagine, qualora il fatto sia punibile nello Stato di emissione con una pena non inferiore nel massimo a tre anni o con una misura di sicurezza detentiva:
- a) partecipazione a un'associazione per delinquere;
- b) terrorismo;
- c) tratta di esseri umani;
- d) sfruttamento sessuale di minori e pornografia infantile;
- e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
- g) corruzione;
- h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
- http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

europee;

- i) riciclaggio;
- l) falsificazione e contraffazione di monete;
- m) criminalita' informatica;
- n) criminalita' ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
- o) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea;
- p) omicidio volontario, lesioni personali gravi;
- q) traffico illecito di organi e tessuti umani;
- r) sequestro di persona;
- s) razzismo e xenofobia;
- t) rapina commessa da un gruppo organizzato o con l'uso di armi;
- u) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
- v) truffa;
- z) estorsione;
- aa) contraffazione e pirateria in materia di marchi e prodotti;
- bb) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti alterati e contraffatti;
- cc) falsificazione di mezzi di pagamento;
- dd) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;
- ee) traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
- ff) ricettazione, riciclaggio e reimpiego di veicoli oggetto di furto;
- gg) violenza sessuale;
- hh) incendio;
- ii) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
- ll) dirottamento di nave o aeromobile;
- mm) sabotaggio.

Art. 12

Trasferimento delle prove

1. Il procuratore della Repubblica trasmette senza ritardo all'autorita' di emissione i verbali degli atti compiuti, i documenti e le cose oggetto della richiesta, nonche' i verbali di prove o gli atti acquisiti in altro procedimento.
2. Nei casi di cui all'articolo 8, la trasmissione puo' essere fatta mediante consegna diretta al rappresentante dell'autorita' di emissione.
3. Dell'avvenuta trasmissione, anche nella forma della consegna diretta, e' data attestazione in forma scritta.
4. Il procuratore della Repubblica puo' disporre il trasferimento temporaneo del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, quando non e' d'impedimento alla spedita trattazione del procedimento in corso, concordando con l'autorita' di emissione le modalita' del trasferimento e il termine di restituzione. A tal fine, dopo l'esercizio dell'azione penale, il procuratore della Repubblica richiede l'autorizzazione del giudice che procede. Il giudice provvede dopo aver sentito le parti.

Art. 13

Impugnazioni

1. Entro cinque giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 4, comma 4, la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore possono proporre, contro il decreto di riconoscimento, opposizione al giudice per le indagini preliminari.
2. Il giudice per le indagini preliminari decide, sentito il procuratore della Repubblica, con ordinanza. L'ordinanza e' comunicata al procuratore della Repubblica e notificata all'interessato.

3. Il procuratore della Repubblica informa senza ritardo l'autorita' di emissione della decisione. Quando l'opposizione e' accolta, il decreto di riconoscimento e' annullato.

4. L'opposizione non ha effetto sospensivo dell'esecuzione dell'ordine di indagine e della trasmissione dei risultati delle attivita' compiute. Il procuratore della Repubblica puo' comunque non trasmettere i risultati delle attivita' compiute se puo' derivarne grave e irreparabile danno alla persona sottoposta alle indagini, all'imputato o alla persona comunque interessata dal compimento dell'atto.

5. Il giudice per le indagini preliminari, quando e' richiesto dell'esecuzione dell'ordine di indagine ai sensi dell'articolo 5, se ricorrono i motivi di rifiuto indicati dall'articolo 10, dispone, anche su richiesta delle parti, l'annullamento del decreto di riconoscimento emesso dal procuratore della Repubblica.

6. Non si da' luogo all'esecuzione dell'ordine di indagine in caso di annullamento del decreto di riconoscimento.

7. Possono altresì proporre opposizione avverso il decreto di riconoscimento dell'ordine di indagine avente ad oggetto il sequestro a fini di prova, la persona sottoposta alle indagini o l'imputato, il suo difensore, la persona alla quale la prova o il bene sono stati sequestrati e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Il giudice provvede in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale. In tal caso avverso la decisione del giudice e' ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge da parte del pubblico ministero e degli interessati entro dieci giorni dalla sua comunicazione o notificazione. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 14

Rinvio del riconoscimento o dell'esecuzione

1. Il procuratore della Repubblica dispone il rinvio del riconoscimento dell'ordine di indagine per il periodo necessario quando dall'esecuzione puo' derivare pregiudizio alle indagini preliminari o a un processo già in corso.

2. Dispone altresì il rinvio dell'esecuzione dell'ordine di indagine quando le cose, i documenti o i dati oggetto di richiesta di sequestro sono già sottoposti a vincolo, fino alla revoca del relativo provvedimento.

3. La decisione di rinvio e' immediatamente comunicata all'autorita' di emissione.

4. L'ordine di indagine e' tempestivamente eseguito non appena viene meno la causa che ha dato luogo al rinvio.

Art. 15

Spese

1. Sono a carico dello Stato le spese sostenute per l'esecuzione dell'ordine di indagine.

2. Nel caso di spese di rilevante entita', il procuratore della Repubblica informa l'autorita' di emissione e l'autorita' centrale, al fine di valutare la condivisione con lo Stato di emissione dell'onere conseguente.

Capo II

Disposizioni specifiche per determinati atti di indagine

Art. 16

Trasferimento temporaneo nello Stato di emissione di persone detenute

1. L'ordine di indagine emesso per il trasferimento temporaneo di una persona detenuta o internata, ai fini del compimento all'estero di un atto di indagine o di prova, e' eseguito, a condizione che la persona presti consenso, richiedendo il nulla osta al giudice che procede, individuato secondo quanto previsto dall'articolo 279 del codice di procedura penale. Quando il soggetto detenuto e' un condannato o un internato, il nulla osta e' richiesto al magistrato di sorveglianza.

2. Ai fini del provvedimento di nulla osta si tiene conto dell'eta' della persona e delle sue condizioni di salute fisica o mentale.

3. Il procuratore della Repubblica concorda con l'autorita' di emissione le modalita' del trasferimento e individua il termine di rientro della persona detenuta in data anteriore alla scadenza dei termini massimi di custodia cautelare o di quello di cessazione della pena in esecuzione.

4. Il consenso al trasferimento deve risultare da atto scritto ed e' validamente prestato, con le modalita' stabilite dall'ordinamento interno, a condizione che la persona detenuta o internata abbia avuto la possibilita' di conferire con il difensore.

5. Il periodo di detenzione trascorso all'estero e' computato a ogni effetto nella durata della custodia cautelare. Nel caso di detenuto in espiazione della pena il periodo di detenzione trascorso all'estero si considera trascorso in Italia.

6. La persona detenuta o internata temporaneamente trasferita non puo' essere sottoposta a restrizione della liberta' personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza ne' assoggettata ad altra misura restrittiva della liberta' personale per un fatto anteriore e diverso da quello per il quale il trasferimento temporaneo e' stato disposto, salvo che la persona, avendone avuta la possibilita', non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni da quando la sua presenza non era piu' richiesta ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.

Art. 17

Trasferimento temporaneo in Italia di persone detenute nello Stato di emissione

1. Quando l'ordine di indagine ha ad oggetto la richiesta di trasferimento temporaneo di persona, detenuta nello Stato di emissione, per il compimento nel territorio nazionale di un atto di indagine o di prova, il procuratore della Repubblica concorda con l'autorita' di emissione le modalita' del trasferimento temporaneo e il termine entro cui la persona temporaneamente trasferita deve fare rientro nello Stato di emissione.

2. Ai fini dell'esecuzione il procuratore della Repubblica dispone che la persona temporaneamente trasferita sia custodita, per la durata del trasferimento temporaneo, nella casa circondariale del luogo di compimento dell'atto di indagine o di prova. Le spese di mantenimento sono a carico dello Stato.

3. La persona detenuta, temporaneamente trasferita, non puo' essere sottoposta a restrizione della liberta' personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza ne' assoggettata ad altra misura restrittiva della liberta' personale per un fatto anteriore e diverso da quello per il quale il trasferimento temporaneo e' stato disposto, salvo che la persona, avendone avuta la possibilita', non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni da quando la sua presenza non era piu' richiesta ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.

Art. 18

Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva

1. L'esecuzione della richiesta di audizione mediante

videoconferenza della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito ha luogo previo accordo con l'autorita' di emissione circa le modalita' dell'audizione, anche in riguardo alle misure relative alla protezione della persona da ascoltare.

2. Alla richiesta di assunzione delle dichiarazioni della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato si da' corso soltanto se questi vi consentono.

3. Il procuratore della Repubblica richiede l'esecuzione dell'ordine di indagine al giudice per le indagini preliminari nei casi di cui all'articolo 5.

4. Il procuratore della Repubblica e il giudice, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dispongono, nei casi previsti dalla legge, la nomina di un interprete.

5. Provvedono altresì a:

- a) identificare la persona da ascoltare;
- b) notificare l'ora e il luogo della comparizione;
- c) citare il testimone, il consulente tecnico o il perito;
- d) invitare la persona sottoposta alle indagini o l'imputato a comparire con le modalita' stabilite dal codice di procedura penale e ad informarlo dei diritti e delle facolta' a lui riconosciuti dall'ordinamento dello Stato di emissione.

6. L'audizione e' condotta direttamente dall'autorita' di emissione o sotto la sua direzione. Il procuratore della Repubblica, o il giudice quando provvede all'esecuzione dell'ordine di indagine, assicurano il rispetto, nel compimento dell'atto, dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato. I testimoni e i periti sono informati della facolta' di astensione riconosciuta dall'ordinamento interno e da quello dello Stato di emissione.

7. Il verbale dell'audizione e' trasmesso all'autorita' di emissione.

8. Si applicano le norme di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373 del codice penale per i fatti commessi nel corso dell'audizione in videoconferenza.

Art. 19

Audizione mediante teleconferenza

1. Su richiesta dell'autorita' di emissione, l'audizione del testimone o del perito che si trovano sul territorio dello Stato puo' essere svolta mediante conferenza telefonica, quando non e' opportuno o possibile che essi compaiano personalmente dinanzi all'autorita' di emissione.

2. Il procuratore richiede l'intervento del giudice per le indagini preliminari quando l'audizione davanti al giudice e' condizione della richiesta.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18 in quanto compatibili.

Art. 20

Informazioni e documenti presso banche e istituti finanziari

1. L'ordine di indagine che ha ad oggetto l'acquisizione di informazioni e documenti presso banche e istituti finanziari e' eseguito con le modalita' stabilite dagli articoli 255 e 256 del codice di procedura penale.

2. All'acquisizione in tempo reale dei flussi informatici o telematici provenienti o diretti a banche e istituti finanziari, il procuratore della Repubblica provvede, se necessario, mediante richiesta al giudice per le indagini preliminari secondo quanto previsto dagli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale.

3. Quando l'ordine di indagine non illustra i motivi per i quali gli atti sono rilevanti nel procedimento il procuratore della Repubblica prima di darvi esecuzione richiede all'autorita' di

emissione di fornire la relativa indicazione e ogni altra informazione utile ai fini della tempestiva ed efficace esecuzione dell'attività richiesta.

Art. 21

Operazioni sotto copertura

1. L'ordine di indagine per il compimento di operazioni sotto copertura è riconosciuto ed eseguito nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.

2. Si applica l'articolo 20, comma 3.

3. Ai fini dell'esecuzione della richiesta può essere promossa la costituzione di una squadra investigativa comune.

4. Il funzionario dello Stato di emissione che partecipa alle attività nel territorio dello Stato assume, agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale e nei suoi confronti si applica la speciale causa di non punibilità di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.

5. Lo Stato provvede al risarcimento dei danni causati a terzi dai funzionari dello Stato di emissione che partecipano alle attività nel territorio nazionale salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello Stato di emissione.

Art. 22

Ritardo o omissione degli atti di arresto o di sequestro

1. Nei casi e con le modalità stabilite dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di cui all'articolo 4, previo accordo con l'autorità di emissione, può omettere o ritardare l'esecuzione dell'arresto, del fermo, della perquisizione o del sequestro probatorio.

2. Si applica l'articolo 20, comma 3.

Capo III

Intercettazione di telecomunicazioni

Art. 23

Intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica della autorità giudiziaria italiana

1. Al riconoscimento dell'ordine di indagine emesso per le operazioni di intercettazione provvede, sempre che sussistano le condizioni di ammissibilità previste dall'ordinamento interno, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di cui all'articolo 4.

2. Il procuratore della Repubblica trasmette al giudice per le indagini preliminari l'ordine di indagine con richiesta di esecuzione, dopo aver provveduto al riconoscimento e dopo aver specificamente verificato che siano indicati:

- a) l'autorità che procede;
- b) l'esistenza del titolo che dispone o autorizza lo svolgimento delle operazioni di intercettazione con l'indicazione del reato;
- c) i dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni;
- d) la durata dell'intercettazione;
- e) i motivi che rendono necessaria l'attività di indagine richiesta.

3. Il giudice per le indagini preliminari rifiuta l'esecuzione, oltre che per i motivi indicati dall'articolo 10, se non sussistono le condizioni di ammissibilità previste dall'ordinamento interno. Del rifiuto è data immediata comunicazione all'autorità di emissione a cura del procuratore della Repubblica.

4. All'ordine di indagine, previa consultazione con l'autorita' di emissione, puo' darsi esecuzione alternativamente:

- a) con la trasmissione immediata dei flussi comunicativi;
- b) con l'intercettazione, la registrazione e la successiva trasmissione dei risultati delle operazioni.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il pubblico ministero, quando sono acquisite comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 270-bis del codice di procedura penale prima di trasmettere all'autorita' di emissione i risultati delle operazioni di intercettazione.

6. Al momento della richiesta, o successivamente anche nel corso delle operazioni di intercettazione, l'autorita' di emissione puo' richiedere la trascrizione, la decodificazione o la decrittazione della registrazione.

7. Sono a carico dello Stato le spese di esecuzione delle operazioni di intercettazione, ad eccezione di quelle relative alle trascrizioni, decodificazione e decrittazione delle comunicazioni.

Art. 24

Notifica all'autorita' giudiziaria italiana nel caso di persona soggetta a intercettazione nel territorio dello Stato

1. Quando e' disposta, senza richiesta di assistenza tecnica, l'intercettazione di un dispositivo, anche di sistema informatico o telematico, in uso a persona che si trovi nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica, trasmette immediatamente al giudice per le indagini preliminari la notificazione dell'avvio delle operazioni effettuata dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro che procede.

2. Il giudice per le indagini preliminari ordina l'immediata cessazione delle operazioni se le intercettazioni sono state disposte in riferimento a un reato per il quale, secondo l'ordinamento interno, le intercettazioni non sono consentite e ne da' contestuale comunicazione al procuratore della Repubblica.

3. Il procuratore della Repubblica senza ritardo, e comunque non oltre novantasei ore dalla ricezione della notifica, da' comunicazione all'autorita' giudiziaria dello Stato membro del provvedimento di cessazione delle operazioni e della non utilizzabilita' a fini di prova dei risultati delle intercettazioni eseguite.

Art. 25

Richieste di documentazione inerente
alle telecomunicazioni

1. Il procuratore della Repubblica da' esecuzione all'ordine di indagine finalizzato all'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche con le forme e le modalita' dell'articolo 256 del codice di procedura penale.

Capo IV

Provvedimenti di sequestro

Art. 26

Provvedimenti di sequestro probatorio

1. In esecuzione dell'ordine di indagine che ha ad oggetto il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato il provvedimento e' adottato entro ventiquattro ore dalla ricezione dell'ordine di indagine medesimo e comunque senza ritardo.

2. Le cose sequestrate sono trasferite, su richiesta, all'autorita'

di emissione con le modalita' stabilite dall'articolo 12.

3. Quando e' richiesto che le cose non siano trasferite, l'autorita' di emissione indica il termine trascorso il quale il provvedimento di sequestro puo' essere revocato.

4. Quando il procuratore della Repubblica ritiene di revocare il provvedimento di sequestro ne informa l'autorita' di emissione che puo' formulare osservazioni.

Titolo III

PROCEDURA ATTIVA

Capo I

Emissione dell'ordine di indagine

Art. 27

Emissione dell'ordine di indagine

1. Nell'ambito di un procedimento penale o di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, il pubblico ministero e il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, un ordine di indagine e trasmetterlo direttamente all'autorita' di esecuzione. Il giudice emette l'ordine di indagine sentite le parti.

2. Dell'emissione dell'ordine di indagine e' data informazione al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.

Art. 28

Impugnazione dell'ordine di indagine avente ad oggetto il sequestro a fini di prova

1. Contro l'ordine di indagine avente ad oggetto il sequestro a fini di prova, la persona sottoposta alle indagini o l'imputato, il suo difensore, la persona alla quale la prova o il bene sono stati sequestrati e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre richiesta di riesame ai sensi dell'articolo 324 del codice di procedura penale.

2. Si applicano altresì le previsioni di cui agli articoli 322-bis e 325 codice di procedura penale.

Art. 29

Partecipazione all'esecuzione dell'ordine di indagine

1. Il pubblico ministero, previo accordo con l'autorita' di esecuzione, puo' partecipare direttamente, o far partecipare direttamente uno o piu' ufficiali di polizia giudiziaria, all'esecuzione dell'ordine di indagine. A tal fine il procuratore della Repubblica puo' promuovere la costituzione di una squadra investigativa comune. Si applicano, in tal caso, le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34.

2. Il giudice che ha emesso l'ordine di indagine puo' chiedere all'autorita' di esecuzione di partecipare direttamente all'esecuzione dell'ordine di indagine, previo accordo con la stessa.

3. Le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, relative alla responsabilita' per i danni si applicano anche al caso di partecipazione diretta all'estero senza costituzione di una squadra investigativa comune.

Art. 30

Contenuto dell'ordine di indagine

1. L'ordine di indagine contiene, secondo il modello di cui all'allegato A al presente decreto, le seguenti informazioni:
 - a) i dati relativi all'autorita' di emissione;
 - b) l'oggetto e le ragioni sulle quali si fonda;
 - c) i dati utili all'individuazione della persona o delle persone interessate dal compimento dell'atto richiesto;
 - d) la descrizione sommaria del fatto per cui si procede e l'indicazione delle norme di legge violate;
 - e) una sintetica descrizione dell'atto d'indagine o di prova richiesti.

Art. 31

Ordine di indagine emesso su richiesta della difesa

1. Il difensore della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato, della persona per la quale e' proposta l'applicazione di una misura di prevenzione, puo' chiedere al pubblico ministero o al giudice che procede l'emissione di un ordine d'indagine.
2. La richiesta contiene, a pena di inammissibilita', l'indicazione dell'atto di indagine o di prova e i motivi che ne giustificano il compimento o l'assunzione.
3. Se rigetta la richiesta, il pubblico ministero emette decreto motivato. Quando la richiesta ha ad oggetto un provvedimento di sequestro si applica l'articolo 368 del codice di procedura penale.
4. Il giudice provvede con ordinanza, dopo aver sentito le parti.

Art. 32

Trasmissione dell'ordine di indagine

1. L'ordine di indagine e ogni comunicazione finalizzata alla sua esecuzione sono trasmesse all'autorita' di esecuzione con modalita' idonee a garantire l'autenticita' della provenienza, anche con l'ausilio dell'autorita' centrale se necessario.
2. La trasmissione puo' aver luogo mediante il sistema di telecomunicazione della Rete giudiziaria europea.
3. L'autorita' di esecuzione e' individuata anche con l'ausilio dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea.
4. L'ordine di indagine e' trasmesso nella lingua ufficiale dello Stato di esecuzione o nella lingua appositamente indicata dall'autorita' di esecuzione.

Art. 33

Indicazioni all'autorita' di esecuzione

1. L'autorita' giudiziaria che ha emesso l'ordine di indagine concorda con l'autorita' di esecuzione le modalita' di compimento dell'atto di indagine o di prova, specificamente indicando i diritti e le facolta' riconosciuti dalla legge alle parti e ai loro difensori.
2. L'autorita' giudiziaria, quando l'autorita' di esecuzione rileva che le spese necessarie all'esecuzione dell'ordine di indagine eccedono il limite ritenuto ordinario, concorda con quest'ultima le modalita' di ripartizione dell'eccedenza. Se non vi e' accordo, l'autorita' giudiziaria puo' ritirare, anche solo parzialmente, l'ordine di indagine o chiederne l'esecuzione. In tale ultimo caso le spese, nella parte eccedente, sono a carico dello Stato e sono disciplinate dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 34

Ordine di indagine collegato a un ordine precedente

1. Quando un ordine di indagine e' emesso, nello stesso o in altro procedimento, ad integrazione o completamento di uno precedente, se ne da' menzione nella sezione D del modello di cui all'allegato A.

2. L'autorita' giudiziaria che partecipa all'esecuzione dell'ordine di indagine puo' presentare direttamente all'autorita' di esecuzione un ordine di indagine collegato.

Art. 35

Avvisi alle parti e ai difensori

1. L'autorita' giudiziaria che ha emesso l'ordine di indagine, ricevuta dall'autorita' di esecuzione la documentazione delle attivita' compiute, provvede nei casi e nei modi previsti dalla legge processuale a darne conoscenza alle parti e ai loro difensori.

Art. 36

Disposizioni sulla utilizzabilita' degli atti compiuti e delle prove assunte all'estero

1. Sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento di cui all'articolo 431 del codice di procedura penale:

a) i documenti acquisiti all'estero mediante ordine di indagine e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalita';

b) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera a), assunti all'estero a seguito di ordine di indagine ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facolta' loro consentite dalla legge italiana.

2. Nei casi e con le modalita' di cui all'articolo 512-bis del codice di procedura penale il giudice da' lettura dei verbali di dichiarazioni rese all'estero, diversi da quelli di cui all'articolo 431, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, acquisiti a seguito di ordine di indagine emesso nelle fasi precedenti il giudizio.

Capo II

Disposizioni specifiche per determinati atti di indagine

Art. 37

Trasferimento temporaneo nello Stato di persona detenuta in altro Stato membro

1. Il pubblico ministero e il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ordine di indagine per il trasferimento temporaneo nel territorio italiano, al fine del compimento di un atto di indagine o per l'assunzione di una prova, di persona detenuta in altro Stato membro, concordando con l'autorita' di esecuzione le modalita' del trasferimento e il termine entro cui la persona detenuta deve fare rientro nello Stato di esecuzione. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 17.

2. Le spese di trasferimento temporaneo sono a carico dello Stato.

3. La persona detenuta temporaneamente che e' trasferita in Italia non puo' essere sottoposta a restrizione della liberta' personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza ne' assoggettata ad altre misure restrittive della liberta' personale per un fatto anteriore e diverso da quello per il quale il trasferimento temporaneo e' stato disposto.

4. L'immunita' prevista dal comma 3 cessa qualora la persona

detenuta temporaneamente trasferita, avendone la possibilita' non ha lasciato il territorio nazionale trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non e' piu' richiesta ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

Art. 38

Trasferimento temporaneo in altro Stato membro di persone detenute nello Stato

1. Il pubblico ministero e il giudice che procede, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, possono emettere ordine di indagine per il trasferimento temporaneo in altro Stato membro di una persona detenuta in Italia, al fine del compimento di un atto di indagine o dell'assunzione di una prova che richiedano la presenza nello Stato di esecuzione della persona detenuta.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 16.

3. Le spese di trasferimento temporaneo sono a carico dallo Stato.

Art. 39

Richiesta di audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva

1. Il pubblico ministero o il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, un ordine di indagine per richiedere l'audizione a distanza di testimoni, periti, consulenti tecnici e persone informate dei fatti, mediante videoconferenza, a condizione che l'autorita' di esecuzione abbia la disponibilita' o l'accesso ai mezzi tecnici necessari.

2. Allo stesso modo possono provvedere per l'audizione a distanza dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini, sempre che questi vi consentano.

3. L'ordine di indagine puo' essere emesso:

a) quando per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 ricorrono giustificati motivi che rendono non opportuna la loro presenza sul territorio nazionale;

b) quando la persona da interrogare o esaminare e' a qualsiasi titolo detenuta nello Stato membro;

c) nei casi previsti dall'articolo 147-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

4. L'autorita' giudiziaria concorda con l'autorita' di esecuzione le modalita' dell'audizione.

5. Se l'autorita' di esecuzione non ha la disponibilita' o l'accesso ai mezzi tecnici necessari, l'autorita' giudiziaria che ha emesso l'ordine di indagine puo' metterli a sua disposizione per il tramite dell'autorita' centrale.

6. L'autorita' giudiziaria verifica che alla persona da ascoltare sia dato avvertimento circa i diritti e le garanzie previste dall'ordinamento interno.

Art. 40

Informazioni relative a conti e operazioni bancarie e finanziarie

1. Quando l'ordine di indagine ha ad oggetto accertamenti o acquisizione di documenti presso banche o istituti finanziari, la richiesta e' trasmessa mediante il modello di cui all'allegato A, sezione H 4. Sono a tal fine indicati i motivi della rilevanza dell'accertamento, nonche' le informazioni utili all'individuazione delle banche o degli istituti interessati.

Art. 41

Richiesta di operazioni sotto copertura
da compiersi all'estero

1. L'ordine di indagine per lo svolgimento di operazioni sotto copertura e' emesso soltanto nei casi e con le modalita' previste dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.

2. La richiesta e' inoltrata, secondo il modello di cui all'allegato A, direttamente all'autorita' di esecuzione. Le modalita' di compimento delle operazioni sono concordate con l'autorita' di esecuzione.

Art. 42

Richiesta di ritardare od omettere atti di arresto
o di sequestro

1. Quando si procede per uno dei reati di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, puo' essere emesso, alle condizioni e con le modalita' ivi stabilite, ordine di indagine al fine di chiedere all'autorita' di esecuzione che siano omessi o ritardati il provvedimento di arresto, di fermo, di perquisizione o di sequestro probatorio, che si ritiene possano essere eseguiti nel territorio dello Stato di esecuzione.

Art. 43

Richiesta di intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza
tecnica dell'autorita' giudiziaria di altro Stato membro

1. Il pubblico ministero emette ordine di indagine, secondo il modello di cui all'allegato A, sezione H 7, del presente decreto, per la necessaria assistenza tecnica all'esecuzione delle operazioni di intercettazione delle conversazioni o comunicazioni o del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici, quando nel territorio di altro Stato membro si trova il dispositivo o il sistema da controllare.

2. L'ordine di indagine contiene:

- a) l'indicazione dell'autorita' giudiziaria che ha disposto l'intercettazione;
- b) ogni informazione utile ai fini dell'identificazione della persona che ha in uso il dispositivo o il sistema da controllare;
- c) la durata delle operazioni di intercettazione;
- d) i dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni di intercettazione;
- e) i motivi della rilevanza dell'atto.

3. Il pubblico ministero, previo accordo con l'autorita' di esecuzione, indica nell'ordine di indagine se l'operazione deve essere eseguita:

- a) con trasmissione immediata delle telecomunicazioni;
- b) intercettando, registrando e trasmettendo successivamente il risultato dell'intercettazione.

4. La richiesta puo' avere ad oggetto la trascrizione, la decodificazione o la decrittazione delle comunicazioni intercettate. In tal caso le spese sono anticipate dallo Stato.

Art. 44

Obblighi di informazione in favore dell'autorita' giudiziaria di
altro Stato membro

1. Il pubblico ministero, prima di dare inizio alle operazioni di intercettazione, informa, mediante trasmissione del modello di cui all'allegato C al presente decreto, l'autorita' giudiziaria competente dello Stato membro nel cui territorio si trova il dispositivo o il sistema da controllare.

2. Nel corso delle operazioni di intercettazione, il pubblico ministero, non appena ha notizia che il dispositivo o il sistema controllato si trova nel territorio di altro Stato membro, provvede

immediatamente, con le modalita' di cui al comma 1, a dare informazione all'autorita' giudiziaria competente dello Stato membro interessato che le operazioni di intercettazione sono state avviate e sono in corso.

3. Il pubblico ministero dispone l'immediata cessazione delle operazioni di intercettazione quando l'autorita' giudiziaria dello Stato membro, ricevuta l'informazione di cui ai commi 1 e 2, comunica che non possono essere eseguite o proseguite. I risultati dell'intercettazione possono comunque essere utilizzati alle condizioni stabilite dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro.

Art. 45

Richiesta di documentazione inerente alle telecomunicazioni

1. Il pubblico ministero o il giudice che procede possono trasmettere all'autorita' di esecuzione ordine di indagine al fine di ottenere i dati esterni relativi al traffico telefonico o telematico nonche' l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni.

2. L'ordine di indagine contiene i dati tecnici necessari all'individuazione dell'utenza o del sistema informatico, ogni informazione utile ai fini dell'identificazione della persona che li ha in uso e dell'operatore, se noti, nonche' l'indicazione del reato per il quale si procede.

Art. 46

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 21 giugno 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Alfano, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

Parte di provvedimento in formato grafico

(di cui agli articoli 30, 34, 40, 41 e 43)

ORDINE EUROPEO DI INDAGINE (OEI)

Il presente OEI è stato emesso da un'autorità competente. L'autorità di emissione certifica che l'emissione del presente OEI è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento in esso specificato, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, e che gli atti di indagine richiesti avrebbero potuto essere disposti alle stesse condizioni in un caso interno analogo. Si chiede il compimento dell'atto o degli atti di indagine indicati di seguito, tenendo in debito conto la riservatezza dell'indagine, e il trasferimento delle prove acquisito in esito all'esecuzione dell'OEI

SEZIONE A

Stato di emissione:

Stato di esecuzione:

SEZIONE B: **Urgenza**

Si prega di indicare se sussiste un'urgenza dovuta:

- ☐ ad occultamento o distruzione di prove
- ☐ all'imminenza della data del processo
- ☐ ad altri motivi

Precisare:

I termini di esecuzione dell'OEI sono stabiliti nella direttiva 2014/41/UE. Tuttavia, se è necessario un termine più breve o specifico, si prega di indicare la data e di spiegarne il motivo:


.....
.....
.....

SEZIONE C: Atto o atti di indagine da compiere

1. Si prega di descrivere l'assistenza/l'atto o gli atti di indagine oggetto della richiesta E di indicare, se del caso, se si tratta di uno degli atti di indagine seguenti:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- ☐ Acquisizione di informazioni o di prove già in possesso dell'autorità di esecuzione
- ☐ Acquisizione di informazioni contenute in banche dati della polizia o delle autorità giudiziarie




- ☐ Audizione di:
 - ☐ testimone
 - ☐ perito
 - ☐ persona sottoposta ad indagini o imputato
 - ☐ vittima
 - ☐ terzi
- ☐ Individuazione di persone titolari di uno specifico numero telefonico, di un indirizzo di posta elettronica o di un indirizzo IP
- ☐ Trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato di emissione
- ☐ Trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato di esecuzione
- ☐ Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva di:
 - ☐ testimone
 - ☐ perito
 - ☐ persona sottoposta ad indagini o imputato
- ☐ Audizione mediante teleconferenza di:
 - ☐ testimone
 - ☐ perito
- ☐ Informazioni relative a conti bancari e altri conti finanziari
- ☐ Informazioni relative a operazioni bancarie e ad altre operazioni finanziarie
- ☐ Atti di indagine che implicano l'acquisizione di prove in tempo reale, in modo continuo e per un periodo determinato
 - ☐ controllo di operazioni bancarie o altre operazioni finanziarie
 - ☐ consegne controllate (ritardo degli atti di arresto, fermo, perquisizione e sequestro)
 - ☐ altro
- ☐ Operazioni di infiltrazione (attività sotto copertura)
- ☐ Intercettazione di telecomunicazioni
- ☐ Provvedimento (i) provvisorio (i) inteso (i) a impedire atti di distruzione, trasformazione, spostamento, trasferimento o alienazione di elementi che possono essere usati come prove (sequestro probatorio)

SEZIONE D: Collegamento con un OEI precedente

Si prega di indicare se il presente OEI integra un OEI precedente. Se del caso, si prega di fornire informazioni utili ad individuare il precedente OEI (data di emissione dell'OEI; autorità alla quale è stato trasmesso e, se disponibili, data di trasmissione dell'OEI e numeri di riferimento attribuiti dalle autorità di emissione e di esecuzione):

.....
.....



Se del caso, indicare se un OEI è stato già trasmesso ad un altro Stato membro per lo stesso caso:

.....

SEZIONE E: Identità della persona interessata

1. Si prega di fornire tutte le informazioni disponibili in merito all'identità della/e persona/e (i) fisica/fisiche o (ii) giuridica/giuridiche interessata/e dall'atto di indagine (qualora si tratti di più persone, fornire le informazioni per ciascuna di esse):

(i) In caso di persona/e fisica/fisiche

Cognome:

Nome/i:

Se del caso, altro(i) nome(i) pertinente(i):

Eventuali pseudonimi:

Sesso:

Cittadinanza:

Numero di documento d'identità o di codice fiscale:

Tipo e numero del/dei documenti di identità (carta di identità, passaporto), se disponibile:

.....

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Residenza e/o indirizzo conosciuto (se sconosciuto, ultimo indirizzo noto):

.....

Lingua/e che la persona in questione comprende:

.....

(ii) In caso di persona/e giuridica/giuridiche

Nome:

.....

Forma giuridica:

Nome abbreviato, nome utilizzato comunemente o nome commerciale, se del caso:

.....

Sede statutaria:

.....

Numero di registrazione:

Indirizzo della persona giuridica:



Nome del rappresentante della persona giuridica:

Si prega di descrivere l'attuale posizione della persona interessata nel procedimento:

- ☐ persona sottoposta ad indagini o imputato
- ☐ vittima
- ☐ testimone
- ☐ perito
- ☐ terzo
- ☐ altro (precisare):

2. Si prega di precisare il luogo in cui deve essere compiuto l'atto di indagine, se diverso dall'indirizzo indicato sopra:

.....
.....

3. Si prega di fornire eventuali altre informazioni utili all'esecuzione dell'OEI:

.....
.....

SEZIONE F: Tipo di procedimento per il quale l'OEI è emesso:


- ☐ a) in relazione a un procedimento penale avviato da un'autorità giudiziaria, o che può essere promosso davanti alla stessa, con riferimento a un illecito penale ai sensi del diritto nazionale dello Stato di emissione; o
- ☐ b) procedimento avviato dalle autorità amministrative in relazione a fatti punibili in base al diritto nazionale dello Stato di emissione in quanto violazioni di norme giuridiche, quando la decisione può dar luogo ad un procedimento davanti a un organo giurisdizionale competente segnatamente in materia penale; o
- ☐ c) procedimento avviato dalle autorità giudiziarie in relazione a fatti punibili in base al diritto nazionale dello Stato di emissione in quanto violazioni di norme giuridiche, quando la decisione può dar luogo a un procedimento davanti a un organo giurisdizionale competente segnatamente in materia penale;
- ☐ d) in connessione con i procedimenti di cui alle lettere a), b) e c) relativi a reati o violazioni per i quali una persona giuridica può essere considerata responsabile o punita nello Stato di emissione.

SEZIONE G: Motivi dell'emissione dell'OEI

1. Sintesi dei fatti

Si prega di fornire i motivi dell'emissione dell'OEI, compresi una sintesi dei fatti, una descrizione dei reati contestati o oggetto d'indagine, l'indicazione della fase in cui si trovano le indagini, i motivi di eventuali fattori di rischio e altre informazioni pertinenti.

.....
.....




2. Natura e qualificazione giuridica del o dei reati per i quali è stato emesso l'OEI e disposizioni di legge applicabili:

.....
.....

3. Il reato per il quale è stato emesso l'OEI è punibile nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni ai sensi del diritto dello Stato di emissione e figura nell'elenco di reati di seguito riportato? (contrassegnare la casella pertinente)

- ☐ partecipazione a un'organizzazione criminale
- ☐ terrorismo
- ☐ tratta di esseri umani
- ☐ sfruttamento sessuale dei minori e pedopornografia
- ☐ traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope
- ☐ traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi
- ☐ corruzione
- ☐ frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee
- ☐ riciclaggio di proventi di reato
- ☐ falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro
- ☐ criminalità informatica
- ☐ criminalità ambientale, compresi il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette
- ☐ favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali
- ☐ omicidio volontario, lesioni personali gravi
- ☐ traffico illecito di organi e tessuti umani
- ☐ rapimento, sequestro e presa di ostaggi
- ☐ razzismo e xenofobia
- ☐ rapina organizzata o a mano armata
- ☐ traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte
- ☐ truffa
- ☐ racket e estorsione
- ☐ contraffazione e pirateria di prodotti
- ☐ falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi
- ☐ falsificazione di mezzi di pagamento
- ☐ traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita
- ☐ traffico illecito di materie nucleari e radioattive



- ☐ traffico di veicoli rubati
- ☐ violenza sessuale
- ☐ incendio doloso
- ☐ reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale
- ☐ dirottamento di aereo/nave
- ☐ sabotaggio

SEZIONE H: Requisiti supplementari per determinati atti

Si prega di compilare le sezioni pertinenti al o agli atti di indagine richiesti:

SEZIONE H1: Trasferimento di una persona detenuta

- 1) Qualora sia richiesto il trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato di emissione a fini di indagine, si prega di indicare se l'interessato vi abbia acconsentito:

☐ Sì☐ No☐ Si prega di chiedere il consenso dell'interessato

- 2) Qualora sia richiesto il trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato di esecuzione a fini di indagine, si prega di indicare se l'interessato vi abbia consentito:

☐ Sì☐ No

SEZIONE H2: Videoconferenza o teleconferenza o altra trasmissione audiovisiva

Qualora sia richiesta l'audizione mediante videoconferenza o teleconferenza o altra trasmissione audiovisiva:

si prega di indicare la denominazione dell'autorità che procederà all'audizione (estremi/lingua):

.....

si prega di motivare la richiesta di questo atto:

.....
.....


- ☐ a) audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva:

☐ la persona sottoposta ad indagini o l'imputato ha dato il proprio consenso

- ☐ b) audizione mediante teleconferenza

SEZIONE H3: Provvedimenti provvisori

Qualora sia richiesto un provvedimento provvisorio inteso a impedire atti di distruzione, trasformazione, spostamento, trasferimento o alienazione di elementi che possono essere usati come prove, si prega di indicare se:



- ☐ gli elementi in questione devono essere trasferiti allo Stato di emissione
- ☐ gli elementi in questione devono restare nello Stato di esecuzione; si prega di indicare la data prevista:

per la revoca del provvedimento provvisorio:

per la presentazione di una successiva richiesta riguardante gli elementi in questione:

SEZIONE H4: Informazioni sulla banca e altri conti finanziari

1) Qualora siano richieste informazioni relative a conti bancari o altri conti finanziari detenuti o controllati dall'interessato, si prega di indicare, per ciascuno di essi, i motivi per cui ritiene l'atto utile ai fini del procedimento penale e per quali motivi si presume che i conti in questione siano detenuti presso banche dello Stato di esecuzione:

☐ informazioni su conti bancari che l'interessato detiene o per i quali ha una procura.

☐ informazioni su altri conti finanziari che l'interessato detiene o per i quali ha una procura

.....

.....

.....

2) Qualora siano richieste informazioni relative a operazioni bancarie o ad altre operazioni finanziarie, si prega di indicare, per ciascuna di esse, i motivi per cui si ritiene l'atto utile ai fini del procedimento penale:

☐ informazioni relative a operazioni bancarie

☐ informazioni relative ad altre operazioni finanziarie

.....

.....

.....

Si prega di indicare il periodo e i conti interessati

.....


.....

SEZIONE H5: Atti di indagine che implicano l'acquisizione di prove in tempo reale, in modo continuo e per un periodo determinato

Qualora sia richiesto un atto d'indagine di questo tipo, si prega di indicare i motivi per cui si ritengono le informazioni richieste utili ai fini del procedimento penale:

.....

.....



SEZIONE H6: Operazioni di infiltrazione

Qualora sia richiesta un'operazione di infiltrazione, si prega di indicare i motivi per cui si ritiene l'atto di indagine probabilmente utile ai fini del procedimento penale:

.....
.....

SEZIONE H7: Intercettazione di telecomunicazioni

1) Qualora sia richiesta l'intercettazione di telecomunicazioni, si prega di indicare i motivi per cui si ritiene utile l'atto di indagine ai fini del procedimento penale:

.....
.....

2) Si prega di fornire le seguenti informazioni:

a) informazioni ai fini dell'identificazione della persona soggetta a intercettazione:

.....

b) la durata auspicata dell'intercettazione:

.....

c) dati tecnici (in particolare gli elementi di identificazione dell'obiettivo — quali telefono cellulare, telefono fisso, indirizzo di posta elettronica, connessione internet) per assicurare che l'OEI possa essere eseguito:

.....

3) Si prega di indicare una preferenza in merito al metodo di esecuzione:

☐ trasmissione immediata

☐ registrazione e successiva trasmissione

Si prega di indicare se sono richieste anche la trascrizione, la decodificazione e la decrittazione del materiale intercettato (¹):

.....
.....


SEZIONE I: Formalità e procedure richieste per l'esecuzione

1. Contrassegnare e completare, se del caso

☐ L'autorità di esecuzione deve attenersi alle seguenti formalità e procedure (...):

.....
.....

¹ Si fa presente che le spese di trascrizione, decodificazione e decrittazione sono a carico dello Stato di emissione.



2. Contrassegnare e completare, se del caso

- ☐ Si chiede che uno o più funzionari dello Stato di emissione partecipino all'esecuzione dell'OEI a sostegno delle autorità competenti dello Stato di esecuzione.

Estremi dei funzionari:

.....

.....

Lingue in cui è possibile
comunicare:

SEZIONE J: Mezzi di impugnazione

1. Si prega di indicare se è stato già fatto ricorso a mezzi di impugnazione contro l'emissione di un OEI e, in caso affermativo, di fornire ulteriori dettagli (descrizione del mezzo d'impugnazione, compresi necessari passi da intraprendere e termini):
2. Autorità referente nello Stato di emissione per ulteriori informazioni sui mezzi di impugnazione ivi applicabili e sulla disponibilità dell'assistenza legale e del servizio di interpretazione e traduzione:
- Denominazione:
- Persona da contattare (se del caso):
- Indirizzo:
- Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)
- Numero di fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)
- Indirizzo di posta elettronica:

SEZIONE K: Dati dell'autorità che ha messo l'OEI

Tipo di autorità che ha emesso l'OEI:

- ☐ autorità giudiziaria
- ☐ ⁽²⁾ qualsiasi altra autorità competente definita dal diritto dello Stato di emissione

Denominazione dell'autorità:

.....


Nome del rappresentante/punto di contatto:

.....

Numero di fascicolo:

Indirizzo:

² Si prega di completare anche la sezione L



Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)
Numero di fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)
Indirizzo di posta elettronica:
Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità di emissione:

Si prega di fornire gli estremi della o delle persone da contattare per ottenere ulteriori informazioni o per stabilire le modalità pratiche per il trasferimento delle prove, se diversi da quelli indicati sopra:

Nome/Titolo/Organizzazione:
Indirizzo:
Indirizzo di posta elettronica/Numero di telefono:
Firma dell'autorità di emissione e/o del suo rappresentante che certifica l'esattezza e la correttezza delle informazioni contenute nell'OEI:
Nome:
Funzione (titolo/grado):
Data:
Timbro ufficiale (se disponibile):

SEZIONE L: Dati dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'OEI
Si prega di indicare il tipo di autorità giudiziaria che ha convalidato l'OEI:

- ☐ a) giudice o organo giurisdizionale
- ☐ b) magistrato inquirente
- ☐ c) pubblico ministero

Denominazione ufficiale dell'autorità che ha effettuato la convalida:

Nome del rappresentante:

Funzione (titolo/grado):

Numero di fascicolo:


Indirizzo:

Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)

Numero di fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)

Indirizzo di posta elettronica:

Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità che ha effettuato la convalida:



Si prega di indicare se il punto di contatto principale per l'autorità di esecuzione debba essere:

- ☐ l'autorità di emissione
- ☐ l'autorità che ha effettuato la convalida


Firma e dati dell'autorità che ha effettuato la convalida

Nome:

Funzione (titolo/grado):

Data:

Timbro ufficiale (se disponibile):



ALLEGATO B

(di cui all'articolo 6)

CONFERMA DELLA RICEZIONE DI UN OEI

Il presente modulo deve essere completato dall'autorità dello Stato di esecuzione che ha ricevuto l'OEI di seguito indicato.

A) OEI INTERESSATO

Autorità che ha emesso l'OEI:

Numero di riferimento del fascicolo:

Data di emissione:

Data di ricezione:

B) AUTORITA' CHE HA RICEVUTO L'OEI¹

Denominazione ufficiale dell'autorità competente:

Nome del rappresentante:

Funzione (titolo/grado):

Indirizzo:

Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano):

Numero di fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano):

Indirizzo di posta elettronica:

Numero di riferimento del fascicolo:

Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità:

C) (SE DEL CASO) AUTORITA' COMPETENTE ALLA QUALE L'OEI È TRASMESSO
DALL'AUTORITA' DI CUI ALLA LETTERA B)

Denominazione ufficiale dell'autorità:

Nome del rappresentante:

Funzione (titolo/grado):

Indirizzo:


Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano):

Numero di fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano):

Indirizzo di posta elettronica:

Data di trasmissione:

¹ Questa parte deve essere completata da ciascuna autorità che abbia ricevuto l'OEI. Tale obbligo incombe sull'autorità competente a riconoscere e ad eseguire l'OEI e, se del caso, all'autorità centrale o all'autorità che ha trasmesso l'OEI all'autorità competente.



Numero di riferimento del fascicolo:

Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità:

D) ALTRE INFORMAZIONI CHE POSSONO ESSERE UTILI ALL'AUTORITÀ DI
EMISSIONE:

.....
.....

E) FIRMA E DATA

Firma:

Data:

Timbro ufficiale (se disponibile):



ALLEGATO C

(di cui all'articolo 44)

NOTIFICA

Il presente modulo è utilizzato per dare notifica ad uno Stato membro dell'intercettazione di telecomunicazioni che è stata, è o sarà effettuata sul suo territorio senza la sua assistenza tecnica. Si informa....(Stato membro notificato) dell'intercettazione.

A) AUTORITÀ COMPETENTE¹

Denominazione ufficiale dell'autorità competente dello Stato membro di intercettazione:

Nome del rappresentante:

Funzione (titolo/grado):

Indirizzo:

Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano):

Numero di fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano):

Indirizzo di posta elettronica:

Numero di riferimento del fascicolo:

Data di emissione:

Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità:

B) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INTERCETTAZIONE

I) Informazioni sulla situazione: La presente notifica ha luogo (contrassegnare la casella pertinente)

☐ prima dell'intercettazione

☐ durante l'intercettazione

☐ dopo l'intercettazione

II) Durata (prevista) dell'intercettazione (secondo l'autorità di emissione):

....., a partire dal

III) Oggetto dell'intercettazione: (numero di telefono, numero IP o indirizzo di posta elettronica):

.....

IV) Identità delle persone interessate

Si prega di fornire tutte le informazioni disponibili in merito all'identità delle persone i) fisiche o ii) giuridiche che sono/possono essere oggetto del procedimento:

i) In caso di persone fisiche

Cognome:

Nome(i):

Se del caso, altro(i) nome(i) pertinente(i):

Eventuali pseudonimi:

Sesso:


Cittadinanza:

Numero di documento d'identità o di codice fiscale:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

¹ L'autorità a cui rivolgersi negli ulteriori contatti con lo Stato di emissione.



Residenza e/o indirizzo conosciuto (se sconosciuto, ultimo indirizzo noto):
.....

Lingua(e) che la persona in questione comprende:
.....

ii) in caso di persone giuridiche

Nome:

Forma Giuridica:

Nome abbreviato, nome utilizzato comunemente o nome commerciale se del caso:
.....

Sede statutaria :

Numero di registrazione :

Indirizzo della persona giuridica:

Nome ed estremi del rappresentante della persona giuridica:

V) Informazioni relative allo scopo dell'intercettazione

Si prega di fornire tutte le informazioni necessarie, compresa una descrizione del caso, la qualificazione giuridica del o dei reati e le disposizioni di legge applicabili al fine di consentire all'autorità notificata di valutare quanto segue: ...

- ☐ se l'intercettazione sarebbe stata ammessa in un caso interno analogo e se il materiale ottenuto può essere utilizzato in un procedimento giudiziario;
- ☐ qualora l'intercettazione abbia già avuto luogo, se tale materiale può essere utilizzato in un procedimento giudiziario

.....
.....
.....
.....


Si fa presente che qualsiasi obiezione all'intercettazione o all'utilizzazione di materiale già ottenuto mediante intercettazione deve essere sollevata entro 96 ore dalla ricezione della presente notifica

C) FIRMA E DATA

Firma:

Data:

Timbro ufficiale (se disponibile):



USEFUL ADDRESSES

Ministry of Justice

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Penale

Ufficio II- Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel. 0668852180 – fax 0668897528

prot.dag@giustiziacert.it

ufficio2.dgpenale.dag@giustizia.it

Competent Authorities:

PROCURE DELLA REPUBBLICA DEI CAPOLUOGHI DI DISTRETTO

1. Office of the Public Prosecutor attached to the Court of first instance of ANCONA

Address CORSO MAZZINI 95
municipality ANCONA
postal code 60121
telephone 0715061
Fax 071 – 5062357
Email procura.ancona@giustizia.it
PEC procuratore.ancona@giustiziacert.it

2. Office of the Public Prosecutor attached to the Court of first instance of BARI

address via Nazariantz 1
municipality BARI
postal code 70123
telephone 0805270111
fax 080 – 5277287
email procura.bari@giustizia.it
PEC dirigente.procura.bari@giustiziacert.it

3. Office of the Public Prosecutor attached to the Court of first instance of BOLOGNA

address Via Garibaldi 6
municipality BOLOGNA
postal code 40124
telephone 051201111

fax 051 - 201904 (Court Clerk's Anti-mafia District Prosecuting Office)
051 - 201948 (Court Clerk's office)
email procura.bologna@giustizia.it
PEC casellario.procura.bologna@giustiziacert.it

4. Office of the Public Prosecutor attached to the Court of first instance of BRESCIA

address Via Lattanzio Gambara, 40
municipality BRESCIA
postal code 25122
030 - 7675111 (switchboard)
telephone 030 - 7675238 / 7675217 / 7675306 / 7675209 / 7675219 (criminal execution office)
030 - 7675247 (Court Clerk's Anti-mafia District Prosecuting Office)
fax 030 - 7675022 (switchboard)
030 - 7675191 (Court Clerk's Anti-mafia District Prosecuting Office)
email procura.brescia@giustizia.it

5. Office of the Public Prosecutor attached to the Court of first instance CAGLIARI

address Piazza della Repubblica, 18
municipality CAGLIARI
postal code 09100
telephone 070 - 60221
fax 070 - 6022845 / 548
email procura.cagliari@giustizia.it
PEC prot.procura.cagliari@giustiziacert.it

6. Office of the Public Prosecutor attached to the Court of first instance of CALTANISSETTA

address VIA LIBERTA' 1
municipality CALTANISSETTA
postal code 93100
telephone 093471111
fax 0934 - 555385 / 5554802 / 553394 (via Libertà)
0934 - 596517 (piazza Iacono)
email procura.caltanissetta@giustizia.it
PEC procuratore.procura.caltanissetta@giustiziacert.it

7. Office of the Public Prosecutor attached to the Court of first instance of CAMPOBASSO

address piazza Vittorio Emanuele II 26
municipality CAMPOBASSO
postal code 86100
telephone 08744001
fax 0874 – 92757
email procura.campobasso@giustizia.it
PEC dirigente.procura.campobasso@giustiziacert.it

8. Office of the Public Prosecutor attached to the Court of first instance of CATANIA

address Piazza Giovanni Verga 15
municipality CATANIA
postal code 95129
telephone 095366111
fax 095 - 438214 / 45
email procura.catania@giustizia.it
PEC prot.procura.catania@giustiziacert.it

9. Office of the Public Prosecutor attached to the Court of of first instance CATANZARO

address Piazza Falcone e Borsellino snc
municipality CATANZARO

postal code 88100
telephone 0961885111
fax 0961 - 709672 / 458
email procura.catanzaro@giustizia.it
PEC dirigente.procura.catanzaro@giustiziacerit.it

10. Office of the Public Prosecutor attached to the Court of first instance of FIRENZE

address Viale Guidoni, 61
municipality FIRENZE
postal code 50127
telephone 05579941
055 -4226900 – General Register
fax 055 - 7994275 – criminal enforcement office
055 - 7994534 – Court Clerks' office
email procura.firenze@giustizia.it
PEC prot.procura.firenze@giustiziacerit.it

11. Office of the Public Prosecutor attached to the Court of first instance of GENOVA

address Piazza Portoria 1
municipality GENOVA
postal code 16121
telephone 0105691
010 - 584019
fax 010 - 583345 (Casellario)
010 - 540991 (Esecuzione penale)
email procura.genova@giustizia.it
PEC dirigente.procura.genova@giustiziacerit.it

12. Office of the Public Prosecutor attached to the Court of first instance of L'AQUILA

address Via XX Settembre, 66
municipality L'AQUILA
postal code 67100
telephone 0862 – 6321
fax 0862 – 632221
email procura.laquila@giustizia.it
PEC dirigente.procura.laquila@giustiziacert.it

13. Office of the Public Prosecutor attached to the Court of first instance of LECCE

address Viale Michele De Pietro s.n.c.
municipality LECCE
postal code 73100
telephone 0832 - 660111 (switchboard)
0832 - 660223 (secretariat)
fax 0832 - 334976 (secretariat)
email procura.lecce@giustizia.it
PEC dirigente.procura.lecce@giustiziacert.it

14. Office of the Public Prosecutor attached to the Court of first instance of MESSINA

address Piazza Maurolico sn
municipality MESSINA
postal code 98122

telephone 090 – 77661
090 - 662004 (General Register)
fax 090 - 719119 (criminal record office)
090 - 7766474 (administrative and civil affairs office)
email procura.messina@giustizia.it
segreteriaadelprocuratore.procura.messina@giustizia.it

PEC procuratore.procura.messina@giustiziacerit.it
dirigente.procura.messina@giustiziacerit.it
dda.procura.messina@giustiziacerit.it

15. Office of the Public Prosecutor attached to the Court of first instance of MILANO

address via Freguglia 1
municipality MILANO
postal code 20122
telephone 0254331
fax 02 – 5457068
email procura.milano@giustizia.it
PEC prot.procura.milano@giustiziacerit.it

16. Office of the Public Prosecutor attached to the Court of first instance of NAPOLI

address Via Grimaldi E/5
municipality NAPOLI
postal code 81143
telephone 0812236111
fax 081 – 2233380
email procura.napoli@giustizia.it
PEC prot.procura.napoli@giustiziacerit.it
t

17. Office of the Public Prosecutor attached to the Court of first instance of PALERMO

address P.zza V. E. Orlando, 1
municipality PALERMO
postal code 90138
telephone 091 – 7421111
fax 091 – 321355
email procura.palermo@giustizia.it
PEC procuratore.procura.palermo@giustiziacert.it

18. Office of the Public Prosecutor attached to the Court of PERUGIA

address Via F. Di Lorenzo, 22-24
municipality PERUGIA
postal code 06100
telephone 075 – 540501
fax 075 – 5720658
email procura.perugia@giustizia.it
PEC prot.procura.perugia@giustiziacert.it

19. Office of the Public Prosecutor attached to the Court of first instance of POTENZA

Address Via Nazario Sauro 74
Municipality POTENZA
postal code 85100
Telephone 0971491111
Fax 0971 - 471328
Email procura.potenza@giustizia.it
PEC prot.procura.potenza@giustiziacert.it

20. Office of the Public Prosecutor attached to the Court of REGGIO CALABRIA

Address Via II Tronco S. Anna - Pal. Ce.Dir. - Reggio Calabria snc
Municipality REGGIO CALABRIA
postal code 89128
Telephone 0965 – 857111
Fax 0965 – 8577336
Email procura.reggiocalabria@giustizia.it
procuratore.procura.reggiocalabria@giustiziacert.it
prot.procura.reggiocalabria@giustiziacert.it
PEC dirigente.procura.reggiocalabria@giustiziacert.it

21. Office of the Public Prosecutor attached to the Court of first instance of ROMA

Address Piazzale Clodio - Via Golametto 12
Municipality ROMA
Postal code 000195
Telephone 0638701
Email procura.roma@giustizia.it
PEC prot.procura.roma@giustiziacert.it

22. Office of the Public Prosecutor attached to the Court of first instance of SALERNO

Address corso Garibaldi 183
Municipality SALERNO
postal code 84123
Telephone 0895645428
Fax 089 - 241484
089 - 5645262
Email procura.salerno@giustizia.it
PEC prot.procura.salerno@giustiziacert.it

23. Office of the Public Prosecutor attached to the Court of TARANTO

Address Marche s.n.c.
Municipality TARANTO
postal code 74121
Telephone 0997343111
Fax 099 - 7343417
Email procura.taranto@giustizia.it
PEC prot.procura.taranto@giustiziacerit.it

24. Office of the Public Prosecutor attached to the Court of first instance of TORINO

Address corso Vittorio Emanuele II 130
Municipality TORINO
postal code 10138
Telephone 0114327111
Fax 011 - 4327206
Email procura.torino@giustizia.it
PEC prot.procura.torino@giustiziacerit.it

25. Office of the Public Prosecutor attached to the Court of TRENTO

Address Largo Pigarelli 1
Municipality TRENTO
postal code 38122
Telephone 0461200111
Fax 0461 - 200352 (administrative office)
0461 - 839732 (crime registration
office)
Email procura.trento@giustizia.it
PEC prot.procura.trento@giustiziacerit.it

26. Office of the Public Prosecutor attached to the Court of first instance of TRIESTE

Address Foro Ulpiano 1
Municipality TRIESTE
postal code 34133
Telephone 0407792111
Fax 040 - 7792526 (administrative
office)
Email procura.trieste@giustizia.it
PEC prot.procura.trieste@giustiziacerit.it

27. Office of the Public Prosecutor attached to the Court of first instance of VENEZIA

Address Santa Croce 430
municipality VENEZIA

postal code 30135
Telephone 0419653115
Fax 041 – 9653373
Email procura.venezia@giustizia.it
PEC prot.procura.venezia@giustiziacert.it